



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.9.2009
COM(2009) 477 definitivo

2009/0129 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM
(Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)**

RELAZIONE

Gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), e in particolare quello di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale, applicando al contempo il principio precauzionale e un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, si estendono anche oltre l'ambito delle acque territoriali e comunitarie. La Comunità europea, la Bulgaria, Cipro, la Francia, la Grecia, l'Italia, Malta, la Romania, la Slovenia e la Spagna sono parti contraenti della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("CGPM"), un'organizzazione regionale di gestione della pesca creata in virtù dell'articolo XIV dell'atto costitutivo della FAO. Basandosi su pareri scientifici la CGPM può adottare raccomandazioni e risoluzioni finalizzate a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo degli stock delle risorse acquatiche viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio.

Poiché le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono vincolanti per le sue parti contraenti, e la Comunità è parte contraente della CGPM, tali raccomandazioni sono vincolanti per la Comunità e devono pertanto essere recepite nel diritto comunitario se il loro contenuto non è già contemplato da disposizioni dello stesso.

Fino in tempi recenti le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono state recepite nella legislazione comunitaria in via provvisoria mediante i regolamenti annuali sulle possibilità di pesca¹. Il carattere permanente di tali raccomandazioni richiederebbe tuttavia uno strumento giuridico più stabile per il loro recepimento nel diritto comunitario; sembra pertanto opportuno recepire le raccomandazioni in oggetto mediante un singolo atto legislativo, al quale possono essere aggiunte le future raccomandazioni mediante modifiche dello stesso. Ciò contribuirà a migliorare la certezza del diritto, costituendo al contempo un passo importante verso la semplificazione.

Il contenuto e gli obblighi delle raccomandazioni adottate dalla CGPM sono spesso interamente o parzialmente contemplati dalla legislazione UE adottata in precedenza e, pertanto, devono essere recepiti soltanto gli aspetti non compresi in tale legislazione come pure, se del caso, gli eventuali obblighi di rendicontazione.

Poiché le raccomandazioni della CGPM si applicano all'intera zona coperta dall'accordo CGPM, ovvero il Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, quali definiti nell'allegato II della decisione 1998/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998², per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria le raccomandazioni in parola dovrebbero essere recepite in un regolamento distinto dal regolamento n. 1967/2006, che si riferisce al solo Mare Mediterraneo.

Per motivi di autonomia, la CGPM utilizza, per le misure di gestione dello spazio, l'espressione "Zone di restrizione della pesca". Si tratta di un'espressione equivalente a "Zone di pesca protette", quale utilizzata nel regolamento (CE) n. 1967/2006.

La Commissione europea propone il presente regolamento che recepisce le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) nelle sue sessioni annuali.

¹ Regolamenti 43/2009, 40/2008, 41/2007, 51/2006.

² GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("CGPM"), in prosieguo denominato "accordo CGPM", è stato approvato con decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo³.
- (2) L'accordo CGPM garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo degli stock delle risorse acquatiche viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.
- (3) La Comunità europea, la Bulgaria, Cipro, la Francia, la Grecia, l'Italia, Malta, la Romania, la Slovenia e la Spagna sono parti contraenti della CGPM.
- (4) Le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono vincolanti per le sue parti contraenti. Poiché la Comunità è parte contraente della CGPM, le raccomandazioni di quest'ultima sono vincolanti per la Comunità e dovrebbero pertanto essere recepite nel diritto comunitario se il loro contenuto non è già contemplato da disposizioni dello stesso.
- (5) Nelle sessioni annuali del 2005, 2006, 2007 e 2008 la CGPM ha adottato una serie di raccomandazioni e risoluzioni relative ad alcuni tipi di pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM che sono state temporaneamente recepite nel diritto comunitario mediante i regolamenti annuali sulle possibilità di pesca⁴ o, nel caso delle raccomandazioni CGPM 2005/1 e 2005/2, dagli articoli 4, paragrafo 3 e 24 del regolamento (CE) n. 1967/2006⁵.
- (6) Per ragioni di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, e poiché il carattere permanente delle raccomandazioni richiede uno strumento legale stabile per il loro recepimento nel diritto comunitario, è opportuno recepire le raccomandazioni in

³ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

⁴ Reg. 43/2009, articoli 28-31, reg. 40/2008, articoli 29-31, reg. 41/2007, articoli 26-27, reg. 51/2006, allegato III.

⁵ GU L 39 dell'8.2.2007, pag. 6.

oggetto mediante un singolo atto legislativo, al quale possono essere aggiunte le future raccomandazioni mediante modifiche dello stesso.

- (7) Le raccomandazioni della CGPM si applicano all'intera zona coperta dall'accordo CGPM, ovvero il Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, quali definiti nell'allegato II della decisione 1998/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998⁶, e, pertanto, per motivi di chiarezza del diritto comunitario dovrebbero essere recepite in un regolamento distinto anziché mediante modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006, che si riferisce al solo Mare Mediterraneo.
- (8) Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 dovrebbero applicarsi non solo al Mare Mediterraneo ma all'intera zona CGPM. È quindi opportuno sopprimere tali disposizioni dal regolamento (CE) n. 1967/2006 e includerle nel presente regolamento.
- (9) Le "Zone di restrizione della pesca" cui fanno riferimento le raccomandazioni della CGPM per le misure di gestione dello spazio sono equivalenti alle "Zone di pesca protette" nell'accezione del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (10) Nella sessione annuale del 23-27 marzo 2009 la CGPM ha adottato una raccomandazione sull'istituzione di una zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone sulla base del parere scientifico del comitato scientifico consultivo (CSC), contenuto nella relazione della sua undicesima sessione (relazione FAO n. 890). È opportuno applicare la presente misura mediante un sistema di gestione dello sforzo.
- (11) La selettività di alcuni attrezzi di pesca non costituisce una soluzione ottimale per le attività di pesca miste del Mediterraneo e, oltre al controllo e alla limitazione dello sforzo di pesca, è fondamentale limitare lo sforzo di pesca nelle zone in cui si concentrano gli esemplari adulti di importanti stock allo scopo di ridurre i rischi di ostacolare la riproduzione e per consentire il loro sfruttamento sostenibile. È pertanto consigliabile limitare in primo luogo lo sforzo di pesca ai livelli precedenti nella zona presa in esame dal comitato scientifico consultivo e non consentire alcun aumento di tale livello.
- (12) Il parere su cui si basano le misure di gestione dovrebbe fondarsi sull'uso scientifico dei pertinenti dati sulla capacità e attività della flotta, sullo stato biologico delle risorse sfruttate e sulla situazione socioeconomica delle attività di pesca; i dati in parola dovrebbero essere raccolti e trasmessi in tempo per consentire agli organi ausiliari della CGPM di redigere i loro pareri.
- (13) Nella sessione annuale del 2008 la CGPM ha adottato una raccomandazione relativa a un regime di misure sullo Stato di approdo per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona CGPM. Se da un lato il regolamento sulle attività di pesca INN⁷, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010, comprende in termini generali il contenuto della raccomandazione in parola, vi sono dall'altro alcuni aspetti quali la frequenza, la copertura e le procedure delle ispezioni in porto che è opportuno indicare nel presente regolamento allo scopo di applicare la misura alle caratteristiche specifiche della zona CGPM.

⁶ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

⁷ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

- (14) È opportuno adottare le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento conformemente alle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁸. Al fine di garantire che le ulteriori misure adottate dalla CGPM e divenute obbligatorie per la Comunità possano essere attuate nei limiti temporali fissati dall'accordo CGPM, è opportuno che le modifiche necessarie a recepire le raccomandazioni in materia di conservazione, controllo o esecuzione possano essere adottate seguendo la stessa procedura.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione da parte della Comunità delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione e esecuzione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (di seguito CGPM).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura effettuate da navi comunitarie e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall'accordo CGPM.

Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1967/2006.

2. In deroga al paragrafo 1 le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato di bandiera e di cui la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002⁹ e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006, si applicano le seguenti definizioni:

- (a) "zona coperta dall'accordo CGPM": il Mare Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, di cui all'allegato II della decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

⁸ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (b) "sforzo di pesca": il prodotto della capacità di un peschereccio, espresso sia in kW che in GT, e i giorni in mare;
- (c) "giorni in mare": ciascun giorno di calendario in cui la nave è fuori dal porto, a prescindere dalla porzione di tempo di tale giorno in cui la nave è presente nella zona.

TITOLO II MISURE TECNICHE

Capo I Zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca

SEZIONE I ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL GOLFO DEL LEONE

Articolo 4

Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell'attività di pesca

È istituita una zona soggetta a restrizioni dell'attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 42°40'N, 4°20'E;
- 42°40'N, 5°00'E;
- 43°00'N, 4°20' E;
- 43°00'N, 5°00' E.

Articolo 5

Sforzo di pesca

Lo sforzo di pesca per gli stock demersali da parte delle navi che utilizzano reti da traino, palangari per la pesca di fondo e a medie profondità e reti da fondo nelle attività di pesca nella zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 4, non deve essere superiore al livello dello sforzo di pesca applicato nel 2008 da ciascuno Stato membro in tale zona.

Articolo 6

Attività di pesca comprovate

Entro il 30 settembre 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico l'elenco delle navi battenti la loro bandiera e che presentano per il 2008 un'attività comprovata di pesca nella zona di cui all'articolo 4 e nella sottozona geografica 7 della CGPM, quale definita nell'allegato I. L'elenco in parola deve riportare il nome della nave, il numero di registro della flotta comunitaria¹⁰, il periodo in cui la nave è stata autorizzata a svolgere attività di pesca nella zona di cui all'articolo 4 e il numero di giorni trascorsi da

¹⁰ Quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

ciascuna nave nel 2008 nella sottozona geografica 7 e, più specificamente, nella zona di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Navi autorizzate

1. Alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di cui all'articolo 4 gli Stati membri di bandiera rilasciano un permesso di pesca speciale in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94¹¹.
2. Le navi che non presentano un'attività comprovata di pesca nella zona di cui all'articolo 4 anteriormente al 31 dicembre 2008 non sono autorizzate ad avviare attività di pesca in tale zona.
3. Entro il 30 settembre 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:
 - a) al periodo massimo giornaliero di attività di pesca consentito per nave;
 - b) al numero massimo di giorni per settimana che una nave può trascorrere in mare e essere assente dal porto, e
 - c) ai termini obbligatori entro cui le navi battenti la loro bandiera devono uscire dalla zona e fare ritorno al porto di registrazione.

Articolo 8

Protezione degli habitat vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che la zona di cui all'articolo 4 sia protetta dall'impatto di ogni altra attività umana che metta a repentaglio la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tale zona come area di aggregazione dei riproduttori.

Articolo 9

Informazioni

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione in formato elettronico una relazione sulle attività di pesca svolte nella zona di cui all'articolo 4.

SEZIONE II

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ DI PESCA AL FINE DI PROTEGGERE GLI HABITAT VULNERABILI DI ACQUE PROFONDE

Articolo 10

Istituzione di zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca

La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche seguenti:

- a) zona di restrizione della pesca in acque profonde "Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
 - 39° 27.72' N, 18° 10.74' E

¹¹ GUL 171 del 6.7.1994, pagg. 7-13.

- 39° 27.80' N, 18° 26.68' E
 - 39° 11.16' N, 18° 32.58' E
 - 39° 11.16' N, 18° 04.28' E;
- b) zona di restrizione della pesca in acque profonde "Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
- 31° 30.00' N, 33° 10.00' E
 - 31° 30.00' N, 34° 00.00' E
 - 32° 00.00' N, 34° 00.00' E
 - 32° 00.00' N, 33° 10.00' E;
- c) zona di restrizione della pesca in acque profonde "Montagna sottomarina di Eratostene", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
- 33° 00.00' N, 32° 00.00' E
 - 33° 00.00' N, 33° 00.00' E
 - 34° 00.00' N, 33° 00.00' E
 - 34° 00.00' N, 32° 00.00' E.

Articolo 11

Protezione degli habitat vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui all'articolo 10 e, in particolare, garantiscono che tali zone siano protette dagli impatti di altre attività diverse dalla pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat.

CAPO II

ISTITUZIONE DI UN FERMO STAGIONALE PER LA PESCA DELLA LAMPUGA CONDOTTA CON L'USO DI DISPOSITIVI DI CONCENTRAZIONE DEL PESCE (FAD)

Articolo 12

Fermo stagionale

1. La pesca della lampuga (*Coryphaena hippurus*) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) è vietata dal 1° gennaio al 14 agosto di ogni anno.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che siano in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i giorni di pesca normalmente a loro disposizione, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione del pesce fino al 31 gennaio dell'anno successivo. In questo caso gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro fine anno una domanda indicante il numero di giorni da riportare.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla zona di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006¹².
4. La domanda di cui al paragrafo 2 deve riportare le seguenti informazioni:
 - a) una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico;
 - b) il nome della nave e il numero di registro della flotta comunitaria.
5. La Commissione decide in merito alle domande di cui al paragrafo 2 entro sei settimane dalla data di ricevimento della domanda e ne informa gli Stati membri per iscritto.
6. La Commissione comunica al segretario esecutivo della CGPM le decisioni adottate in virtù del paragrafo 5. Entro il 1° novembre di ciascun anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sul riporto dei giorni persi nel corso dell'anno precedente come indicato al paragrafo 2.

Articolo 13

Permesso di pesca speciale

Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 e vengono incluse in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato indicante il nome della nave e il numero di registro della flotta comunitaria. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un permesso di pesca speciale.

Il presente requisito si applica anche alla zona di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 14

Raccolta dei dati

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio¹³, gli Stati membri mettono a punto un adeguato sistema di raccolta e trattamento dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno il numero delle navi impegnate nelle attività di pesca e il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel corso dell'anno precedente dalle navi battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato I.

La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM".

¹² GU L 36 dell'8.2.2007, pagg. 6-30.

¹³ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

CAPO III

ATTREZZI DA PESCA

Articolo 15

Dimensione minima di maglia delle reti nel Mediterraneo

1. Le reti con maglie a losanga utilizzate nel Mare Mediterraneo conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2, del regolamento (CE) No 1967/2006 per attività di pesca a strascico degli stock demersali devono avere una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia quadrata da 40 mm nel sacco.
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, fino al 31 maggio 2010 gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le navi battenti la loro bandiera a utilizzare sacchi con maglie a losanga inferiori a 40 mm nel sacco per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico dirette alla cattura di stock di pesce non condivisi con i paesi terzi.
3. Il paragrafo 2 si applica unicamente alle attività di pesca che sono state formalmente autorizzate dagli Stati membri in conformità della legislazione nazionale in vigore il 1° gennaio 2007 e che non comportano un aumento dello sforzo di pesca rispetto al 2006.
4. Entro il 15 gennaio 2010 gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, l'elenco delle navi autorizzate in conformità del paragrafo 2 e le seguenti informazioni:
 - a) il nome della nave e il suo numero di registro della flotta comunitaria;
 - b) le attività di pesca autorizzate praticate da ogni nave, con indicazione degli stock bersaglio, della zona di pesca quale definita nell'allegato I e delle caratteristiche tecniche delle dimensioni di maglia dell'attrezzo da pesca utilizzato;
 - c) il periodo di pesca autorizzato.
5. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 4 al segretario esecutivo della CGPM.

Articolo 16

Dimensione minima di maglia delle reti nel Mar Nero

1. La dimensione minima delle maglie usate per attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero è pari a 40 mm; non possono essere utilizzati o tenuti a bordo pannelli di reti aventi maglie di apertura inferiore a 40 mm.
2. Entro il 31 gennaio 2012 le reti di cui al paragrafo 1 devono essere sostituite da reti a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente giustificata dell'armatore, da reti con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia quadrata da 40 mm nel sacco.
3. Gli Stati membri le cui navi effettuano attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero trasmettono alla Commissione per la prima volta entro il 1° ottobre 2009, e successivamente ogni sei mesi, l'elenco delle navi e la loro

percentuale sull'insieme della flotta nazionale di sfogliare equipaggiate con reti con maglia quadrata da 40 mm nel sacco o con reti con maglie a losanga di almeno 50 mm.

4. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 al segretario esecutivo della CGPM.

Articolo 17

Pesca con draghe trainate e reti da traino

È proibito l'uso di draghe trainate e reti da traino a più di 1000 metri di profondità.

TITOLO III MISURE DI CONTROLLO

CAPO I

REGISTRO DELLE NAVI

Articolo 18

Registro delle navi autorizzate

1. Anteriormente al 1° dicembre 2009, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, battenti la sua bandiera e registrate nel suo territorio, autorizzate a pescare nella zona CGPM tramite il rilascio di una licenza di pesca.
2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:
 - a) il numero di registro della flotta comunitaria e la marcatura esterna quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 del Consiglio¹⁴;
 - b) il periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo;
 - c) gli attrezzi da pesca utilizzati.
3. La Commissione trasmette l'elenco aggiornato al segretariato esecutivo della CGPM anteriormente al 1° gennaio 2010, affinché queste navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona coperta dall'accordo CGPM (di seguito denominato "registro CGPM").
4. Qualsiasi modifica da apportare all'elenco di cui al punto 1 è comunicata alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo della CGPM secondo la stessa procedura, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data in cui le navi iniziano le attività di pesca nella zona CGPM.
5. Ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri non figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi tipo di pesce o di mollusco all'interno della zona CGPM.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

¹⁴ GUL 5 del 9.1.2004, pag. 25.

- a) solo le navi battenti la loro bandiera che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che detengono a bordo un permesso di pesca da essi rilasciato siano autorizzate, alle condizioni indicate nel permesso, a svolgere attività di pesca nella zona CGPM;
 - b) nessun permesso di pesca venga concesso alle navi che hanno svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) nella zona CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentarie adeguate che dimostrino che gli armatori e operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso con le navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN;
 - c) nella misura del possibile, la loro legislazione nazionale proibisca agli armatori e operatori di navi battenti la loro bandiera, incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1, di partecipare o essere associate ad attività di pesca esercitate nella zona coperta dall'accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM;
 - d) nella misura del possibile, la loro legislazione nazionale preveda che gli armatori di navi battenti la loro bandiera incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 siano cittadini o soggetti giuridici dello Stato membro di bandiera;
 - e) le loro navi siano conformi all'insieme delle norme pertinenti della CGPM in materia di conservazione e di gestione.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona CGPM da navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM.
8. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione ogni informazione che induca il sospetto fondato che navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM svolgono attività di pesca e/o di trasbordo di pesci e molluschi nella zona coperta dall'accordo CGPM.

CAPO II MISURE RELATIVE ALLO STATO DI APPRODO

Articolo 19

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle navi di paesi terzi.

Articolo 20

Notifica preliminare

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 [e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. XX/XXXX [regolamento di attuazione in materia di pesca INN]], la notifica preliminare deve pervenire almeno 72 ore prima dell'orario di arrivo previsto in porto.

Articolo 21
Ispezioni in porto

1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri sottopongono a ispezione nei loro porti designati almeno il 15% delle operazioni di sbarco e di trasbordo effettuate ogni anno.
2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le navi che entrano in un porto degli Stati membri senza notifica preventiva sono sempre soggette a ispezione.

Articolo 22
Procedura di ispezione

Oltre alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le ispezioni nei porti devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato II.

Articolo 23
Rifiuto dell'autorizzazione a utilizzare il porto

1. Gli Stati membri non consentono a una nave di paesi terzi di utilizzare i loro porti a fini di sbarco, trasbordo o trasformazione di prodotti della pesca catturati nella zona CGPM, e le rifiutano l'accesso ai servizi portuali, quali tra l'altro i servizi di rifornimento carburante e di approvvigionamento, tranne nei casi di forza maggiore o pericolo di cui all'articolo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e limitatamente ai servizi necessari per porre rimedio a tali situazioni, se:
 - a) la nave non batte bandiera di una parte contraente della CGPM; oppure
 - b) la nave è compresa in un elenco di navi che hanno praticato o coadiuvato attività di pesca INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca; oppure
 - c) la nave non dispone di un'autorizzazione valida a praticare la pesca o attività inerenti alla pesca nella zona CGPM.
2. Il paragrafo 1 si applica in aggiunta alle disposizioni relative al rifiuto dell'autorizzazione a utilizzare il porto di cui agli articoli 4, paragrafo 2 e 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
3. Uno Stato membro che abbia rifiutato l'utilizzo dei propri porti in conformità dei paragrafi 1 o 2, ne informa tempestivamente il comandante della nave, lo Stato di bandiera, la Commissione e il segretario esecutivo della CGPM.
4. Ove i motivi del rifiuto di cui paragrafi 1 e 2 non siano più applicabili, lo Stato membro annulla il rifiuto e informa tutti i destinatari della notifica emessa a norma del paragrafo 3.

TITOLO IV

COOPERAZIONE, INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Articolo 24

Cooperazione e informazione

1. La Commissione e gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con il segretario esecutivo della CGPM, in particolare:
 - a) chiedendo e fornendo informazioni alle banche dati pertinenti;
 - b) chiedendo e offrendo cooperazione per promuovere un'efficace attuazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi nazionali di informazione sulla pesca consentano lo scambio diretto per via elettronica, fra gli stessi e il segretariato CGPM, di dati sulle ispezioni da parte dello Stato di approdo di cui al titolo III, tenendo in debito conto i requisiti in materia di riservatezza.
3. Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di promuovere lo scambio elettronico delle informazioni fra gli organismi nazionali pertinenti e di coordinare le attività dei suddetti organismi nell'attuazione delle misure previste dalla presente sezione.
4. Ai fini del presente regolamento gli Stati membri redigono un elenco di punti di contatto che viene trasmesso sollecitamente per via elettronica alla Commissione, al segretario esecutivo della CGPM e alle parti contraenti della CGPM.

Articolo 25

Trasmissione delle matrici statistiche

1. Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 1° maggio di ogni anno, i dati relativi ai compiti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato III.
2. La prima trasmissione dei dati relativi ai compiti 1.1, 1.2, e 1.4 deve avvenire entro il 1° febbraio 2010.
3. La prima trasmissione dei dati relativi ai compiti 1,3 e 1,5, deve avvenire entro il 1° febbraio 2011.
4. Per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il sistema di inserimento dati della CGPM o qualsiasi altro standard adeguato per la trasmissione di dati e il protocollo definito dal segretariato della CGPM e disponibile sul seguente sito internet: <http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164>.
5. Gli Stati membri informano la Commissione dei dati inviati sulla base del presente articolo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 27

Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 28

Procedure di modifica

Le disposizioni del presente regolamento possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, al fine di recepire nel diritto comunitario le raccomandazioni della CGPM in materia di conservazione o controllo, o gli adeguamenti tecnici di precedenti raccomandazioni CGPM, divenuti obbligatori per la Comunità.

Gli allegati possono essere modificati allo scopo di recepire le raccomandazioni della CGPM seguendo la stessa procedura.

Articolo 29

Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:

- a) all'articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso;
- b) l'articolo 24 è soppresso;
- c) all'articolo 27, i paragrafi 1 e 4 sono soppressi.

Articolo 30

Modifiche del regolamento (CE) n. 43/2009

Gli articoli da 28 a 31 e gli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 43/2009 sono soppressi.

Articolo 31
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì


Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

A) Tabella delle sottozone geografiche CGPM (GSA)

SOTTOZONA FAO	DIVISIONI STATISTICHE FAO	GSA
OCCIDENTALE	1.1 BALEARI	1 Mare di Alboran meridionale
		2 Isola di Alboran
		3 Mare di Alboran meridionale
		4 Algeria
		5 Isole Baleari
		6 Spagna settentrionale
	1.2 GOLFO DEL LEONE	11.1 Sardegna (occidentale)
		7 Golfo del Leone
	1.3 SARDEGNA	8 Corsica
		9 Mare Ligure e Mare Tirreno settentrionale
		10 Mare Tirreno meridionale
		11.2 Sardegna (orientale)
12 Tunisia settentrionale		
CENTRALE	2.1 ADRIATICO	17 Adriatico settentrionale
		18 Adriatico meridionale (parte)
	2.2 IONIO	13 Golfo di Hammamet
		14 Golfo di Gabes
		15 Isola di Malta
		16 Sicilia meridionale
		18 Adriatico meridionale (parte)
		19 Mare Ionio occidentale
		20 Mare Ionio orientale
		21 Mare Ionio meridionale
ORIENTALE	3.1 EGEO	22 Mar Egeo
		23 Isola di Creta
	3.2 LEVANTE	24 Levante settentrionale
		25 Isola di Cipro
		26 Levante meridionale
		27 Levante
MAR NERO	4.1 MARMARA	28 Mar di Marmara
	4.2 MAR NERO	29 Mar Nero
	4.3 MAR D'AZOV	30 Mar d'Azov

B) Mappa delle sottozone geografiche CGPM (GSA) (CGPM, 2009)



—Divisione statistica della FAO (in rosso) —Sottozone geografiche della CGPM (in nero)

01 - Mare di Alboran settentrionale	07 - Golfo del Leone	13 - Golfo di Hammamet	19 - Mare Ionio occidentale	25 - Isola di Cipro
02 - Isola di Alboran	08 - Corsica	14 - Golfo di Gabes	20 - Mare Ionio orientale	26 - Levante meridionale
03 - Mare di Alboran meridionale	09 - Mare Ligure e Mare Tirreno settentrionale	15 - Isola di Malta	21 - Mare Ionio meridionale	27 - Levante
04 - Algeria	10 - Mare Tirreno centrale e meridionale	16 - Sicilia meridionale	22 - Mar Egeo	28 - Mar di Marmara
05 - Isole Baleari	11.1 - Sardegna (occidentale) 11.2 - Sardegna (orientale)	17 - Adriatico settentrionale	23 - Isola di Creta	29 - Mar Nero
06 - Spagna settentrionale	12 - Tunisia settentrionale	18 - Adriatico meridionale	24 - Levante settentrionale	30 - Mar d'Azov

C) Coordinate geografiche delle sottozone geografiche CGPM (GSA) (CGPM, 2009)

GSA	LIMITI	GSA	LIMITI	GSA	LIMITI	GSA	LIMITI
1	Linea costiera 36° N 5° 36' O 36° N 3° 20' O 36° 05' N 3° 20' O 36° 05' N 2° 40' O 36° N 1° 30' O 36° N 1° 30' O 36° N 1° 30' O 36° 30' N 1° 30' O 36° 30' N 1° O 37° 36' N 1° O	4	Linea costiera 36° N 2° 13' O 36° N 1° 30' O 36° 30' N 1° 30' O 36° 30' N 1° O 37° N 1° O 37° N 0° 30' E 38° N 0° 30' E 38° N 8° 35' E Confine Algeria - Tunisia Confine Marocco - Algeria	7	Linea costiera 42° 26' N 3° 09' E 41° 20' N 8° E Confine Francia - Italia	10	Linea costiera (compresa la Sicilia settentrionale) 41° 18' N 13° E 41° 18' N 11° E 38° N 11° E 38° N 12° 30' E
2	36° 05' N 3° 20' O 36° 05' N 2° 40' O 35° 45' N 3° 20' O 35° 45' N 2° 40' O 36° N 2° 40' O	5	38° N 0° 30' E 39° 30' N 0° 30' E 39° 30' N 1° 30' O 40° N 1° 30' E 40° N 2° E 40° 30' N 2° E 40° 30' N 6° E 38° N 6° E	8	43° 15' N 7° 38' E 43° 15' N 9° 45' E 41° 18' N 9° 45' E 41° 20' N 8° E 41° 18' N 8° E	11	41° 47' N 6° E 41° 18' N 6° E 41° 18' N 11° E 38° 30' N 11° E 38° 30' N 8° 30' E 38° N 8° 30' E 38° N 6° E
3	Linea costiera 36° N 5° 36' O 35° 49' N 5° 36' O 36° N 3° 20' O 35° 45' N 3° 20' O 35° 45' N 2° 40' O 36° N 2° 40' O 36° N 1° 30' O 36° N 1° 13' O Confine Marocco - Algeria	6	Linea costiera 37° 36' N 1° O 37° N 1° O 37° N 0° 30' E 39° 30' N 0° 30' E 39° 30' N 1° 30' O 40° N 1° 30' E 40° N 2° E 40° 30' N 2° E 40° 30' N 6° E 41° 47' N 6° E 42° 26' N 3° 09' E	9	Linea costiera Confine Francia - Italia 43° 15' N 7° 38' E 43° 15' N 9° 45' E 41° 18' N 9° 45' E 41° 18' N 13° E	12	Linea costiera Confine Algeria - Tunisia 38° N 8° 30' E 38° 30' N 8° 30' E 38° 30' N 11° E 38° N 11° E 37° N 12° E 37° N 11° 04' E

GSA	LIMITI	GSA	LIMITI	GSA	LIMITI
13	Linea costiera 37° N 11° 04' E 37° N 12° E 35° N 13° 30' E 35° N 11° E	19	Linea costiera (compresa la Sicilia orientale) 40° 04' N 18° 29' E 37° N 15° 18' E 35° N 15° 18' E 35° N 19° 10' E 39° 58' N 19° 10' E	25	35° 47' N 32° E 34° N 32° E 34° N 35° E 35° 47' N 35° E
14	Linea costiera 35° N 11° E 35° N 15° 18' E Confine Tunisia - Libia	20	Linea costiera Confine Albania - Grecia 39° 58' N 19° 10' E 35° N 19° 10' E 35° N 23° E 36° 30' N 23° E	26	Linea costiera Confine Libia - Egitto 34° N 25° 09' E 34° N 34° 13' E Confine Egitto - Striscia di Gaza
15	36° 30' N 13° 30' E 35° N 13° 30' E 35° N 15° 18' E 36° 30' N 15° 18' E	21	Linea costiera Confine Tunisia - Libia 35° N 15° 18' E 35° N 23° E 34° N 23° E 34° N 25° 09' E Confine Libia - Egitto	27	Linea costiera Confine Egitto - Striscia di Gaza 34° N 34° 13' E 34° N 35° E 35° 47' N 35° E Confine Turchia - Siria
16	Linea costiera 38° N 12° 30' E 38° N 11° E 37° N 12° E 35° N 13° 30' E 36° 30' N 13° 30' E 36° 30' N 15° 18' E 37° N 15° 18' E	22	Linea costiera 36° 30' N 23° E 36° N 23° E 36° N 26° 30' E 34° N 26° 30' E 34° N 29° E 36° 43' N 29° E	28	
17	Linea costiera 41° 55' N 15° 08' E Confine Croazia - Montenegro	23	36° N 23° E 36° N 26° 30' E 34° N 26° 30' E 34° N 23° E	29	
18	Coste (entrambi i lati) 41° 55' N 15° 08' E 40° 04' N 18° 29' E Confine Croazia - Montenegro Confine Albania - Grecia	24	Linea costiera 36° 43' N 29° E 34° N 29° E 34° N 32° E 35° 47' N 32° E 35° 47' N 35° E Confine Turchia - Siria	30	

ALLEGATO II

Procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo

(2) Identificazione della nave

Gli ispettori del porto:

- a) verificano la validità della documentazione ufficiale presente a bordo, se necessario stabilendo opportuni contatti con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi;
- b) se necessario, provvedono affinché venga effettuata una traduzione ufficiale della documentazione;
- c) si accertano che il nome della nave, la bandiera, il numero e le marcature esterne di identificazione (nonché il numero IMO di identificazione della nave, se disponibile) e l'indicativo internazionale di chiamata siano corretti;
- d) nella misura del possibile, verificano se la nave ha cambiato nome e/o bandiera e, in caso affermativo, annotano il(i) nome(i) e la(e) bandiera(e) precedenti;
- e) annotano il porto di immatricolazione, il nome e l'indirizzo dell'armatore (nonché dell'operatore e del beneficiario effettivo, se diversi dall'armatore), dell'agente e del comandante della nave, nonché, se disponibile, l'identificativo unico della società e dell'armatore registrato; e
- f) annotano nome(i) e indirizzo(i) del o degli eventuali armatori precedenti nel corso degli ultimi cinque anni.

(3) Autorizzazione(i)

Gli ispettori del porto verificano che la(e) autorizzazione(i) a catturare o trasportare pesci e prodotti della pesca siano compatibili con le informazioni di cui al punto 1 e controllano la durata di validità della(e) autorizzazione(i) nonché le zone, le specie e gli attrezzi da pesca a cui si applicano.

(4) Altra documentazione

Gli ispettori del porto esaminano tutta la documentazione pertinente, compresi i documenti in formato elettronico. Tale documentazione può comprendere i giornali di bordo, con particolare riguardo al giornale di pesca, nonché il ruolo dell'equipaggio, i piani di stivaggio e gli schemi grafici o le descrizioni delle stive, se disponibili. Le stive o zone di stivaggio possono essere sottoposte ad ispezione al fine di verificare se la loro dimensione e composizione corrispondano agli schemi grafici o alle descrizioni ed accertare che lo stivaggio sia effettuato in conformità dei piani corrispondenti. Se del caso, la documentazione comprende inoltre i documenti di cattura o i documenti commerciali rilasciati da organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(5) Attrezzi da pesca

- a) Gli ispettori del porto verificano che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano conformi alle condizioni previste dalla(e) autorizzazione(i). Gli attrezzi possono inoltre essere controllati al fine di verificare che le loro caratteristiche (dimensioni di maglia ed eventuali dispositivi, lunghezza delle reti e dimensioni degli ami) siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni di identificazione degli attrezzi corrispondano a quelli autorizzati per la nave.

- b) Gli ispettori del porto possono inoltre ispezionare la nave alla ricerca di eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili o di eventuali attrezzi illegali.

(6) Pesce e prodotti della pesca

- a) Gli ispettori del porto verificano, per quanto possibile, che il pesce e i prodotti della pesca presenti a bordo siano stati prelevati in conformità delle condizioni previste dalla o dalle autorizzazioni applicabili. A tal fine essi esaminano il giornale di pesca e i rapporti presentati, compresi quelli eventualmente trasmessi da un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).
- b) Al fine di determinare i quantitativi e le specie presenti a bordo, gli ispettori del porto possono esaminare il pescato nella stiva o durante lo sbarco. A tal fine essi possono aprire le casse in cui il pesce è stato preimballato e spostare le catture o le casse per verificare l'integrità delle stive.
- c) Se la nave sta procedendo allo scarico, gli ispettori del porto possono verificare le specie e i quantitativi sbarcati. Tale verifica può vertere sul tipo di prodotto, sul peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo) e sul fattore di conversione utilizzato per convertire il peso trasformato in peso vivo. Gli ispettori del porto possono inoltre esaminare eventuali quantitativi conservati a bordo.
- d) Gli ispettori del porto possono verificare il quantitativo e la composizione di tutte le catture presenti a bordo, anche mediante campionamento.

(7) Controllo delle attività di pesca INN

Si applica l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

(8) Rendicontazione

Al termine dell'ispezione l'ispettore compila e firma un rapporto scritto che è trasmesso in copia al comandante della nave.

(9) Risultati delle ispezioni dello Stato di approdo

I risultati delle ispezioni dello Stato di approdo comprendono almeno le seguenti informazioni.

- 1. Dati relativi all'ispezione
 - autorità di ispezione (nome dell'autorità di ispezione o dell'organismo da questa designato);
 - nome dell'ispettore;
 - data e ora dell'ispezione;
 - porto di ispezione (luogo in cui la nave è sottoposta ad ispezione); e
 - data (data di compilazione del rapporto).
- 2. Identificazione della nave
 - nome della nave;
 - tipo di nave;
 - tipo di attrezzo;

- numero di identificazione esterno (numero riportato sulla fiancata della nave) e numero IMO (se disponibile) o eventuale altro numero;
 - indicativo internazionale di chiamata;
 - numero MMS I (Maritime Mobile Service Identity number – identificativo del servizio mobile marittimo), se disponibile;
 - Stato di bandiera (Stato in cui la nave è immatricolata);
 - nome(i) e Stato(i) di bandiera precedente(i), se del caso;
 - porto di origine (porto di immatricolazione della nave) e porti di origine precedenti;
 - armatore della nave (nome, indirizzo e coordinate di contatto dell'armatore della nave);
 - beneficiario effettivo della nave, se diverso dall'armatore (nome, indirizzo, coordinate di contatto);
 - operatore responsabile dell'utilizzo della nave, se diverso dall'armatore (nome, indirizzo, coordinate di contatto);
 - agente della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto)
 - nome e indirizzo del o degli eventuali armatori precedenti;
 - nome, nazionalità e qualifiche marittime del comandante e del capopesca;
 - ruolo dell'equipaggio.
- 3. Autorizzazione di pesca (licenze/permessi)
 - autorizzazione(i) della nave a catturare o trasportare pesce e prodotti della pesca;
 - Stato(i) che rilascia(no) l'autorizzazione/le autorizzazioni;
 - condizioni dell'autorizzazione/delle autorizzazioni, comprese le zone e la durata;
 - organizzazione regionale competente di gestione della pesca;
 - zone, campo di applicazione e durata dell'autorizzazione/delle autorizzazioni;
 - dati relativi all'assegnazione autorizzata — contingente, sforzo di pesca o altro;
 - specie, catture accessorie e attrezzi da pesca autorizzati; e
 - registri e documenti di trasbordo (se del caso).
 - 4. Informazioni relative alla bordata di pesca
 - data, ora, zona e luogo in cui ha avuto inizio la bordata di pesca considerata;
 - zone visitate (entrata e uscita da diverse zone);
 - attività di trasbordo in mare (data, specie, luogo, quantitativo di pesce trasbordato);
 - ultimo porto visitato; e
 - data e ora in cui si è conclusa la bordata di pesca considerata;
 - prossimo porto di scalo previsto, se del caso.

- 5. Risultati dell'ispezione delle catture
 - inizio e conclusione dell'operazione di scarico (ore e data);
 - specie ittiche;
 - tipo di prodotto;
 - peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo);
 - fattore di conversione applicabile;
 - peso lavorato (quantitativi sbarcati per specie e presentazione);
 - equivalente peso vivo (quantitativi sbarcati in equivalente peso vivo, espressi in "peso del prodotto moltiplicato per il fattore di conversione"); e
 - destinazione prevista del pesce e dei prodotti della pesca sottoposti ad ispezione;
 - quantitativi e specie ittiche tenuti a bordo, se del caso.
- 6. Risultati dell'ispezione degli attrezzi
 - dati relativi ai tipi di attrezzi.
- 7. Conclusioni
 - conclusioni dell'ispezione, in particolare individuazione delle infrazioni presunte e riferimento alle norme e alle misure pertinenti. Gli elementi di prova devono essere allegati al rapporto di ispezione.

ALLEGATO III

A) Segmentazione della flotta CGPM/CSC

Gruppi	< 6 metri	6-12 metri	12-24 metri	Superiori a 24 metri
1. Piccoli pescherecci polivalenti senza motore		A		
2. Piccoli pescherecci polivalenti a motore	B	C		
3. Pescherecci da traino		D	E	F
4. Pescherecci con reti a circuizione		G		H
5. Pescherecci con palangari			I	
6. Pescherecci da traino pelagici			J	
7. Tonnriere con reti a circuizione				K
8. Draghe		L		
9. Navi polivalenti				M

Descrizione dei segmenti

A Piccoli pescherecci polivalenti senza motore – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 12 metri sprovvisti di motore (a vela o a propulsione).

B Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza inferiore a 6 metri - Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 6 metri.

C Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri – Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 6 e 12 metri che nel corso dell'anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.

D Pescherecci da traino di lunghezza inferiore a 12 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 12 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

E Pescherecci da traino di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 12 e 24 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

F Pescherecci da traino di lunghezza superiore a 24 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 24 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

G Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 6 e 12 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione.

H Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 12 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 12 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione, ad eccezione di quelli che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell'anno.

I Pescherecci con palangari di lunghezza superiore a 6 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando palangari.

J Pescherecci da traino pelagici di lunghezza superiore a 6 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando reti da traino pelagiche.

K Tonnire con reti a circuizione – Tutti i pescherecci che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell'anno.

L Draghe di lunghezza superiore a 6 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando una draga.

M Pescherecci polivalenti di lunghezza superiore a 12 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 12 metri che nel corso dell'anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.

Nota: Tutti i riquadri sono accessibili per consentire la raccolta di informazioni. Si ritiene che i riquadri lasciati in bianco nella tabella precedente possano essere indice di una popolazione poco significativa. Se necessario, tuttavia, si consiglia di accorpate le informazioni relative a un "riquadro lasciato in bianco" con quelle del "riquadro blu" vicino più appropriato.

B) Tabella per la misurazione dello sforzo¹⁵ di pesca

Attrezzo	Numero e dimensioni	Capacità	Attività	Sforzo nominale ¹⁶
Draghe (per la pesca dei molluschi)	Apertura, larghezza dell'apertura	GT	Tempo di pesca	Superficie di fondale dragata ¹⁷
Reti da traino (incluse le draghe per i pleuronettiformi)	Tipo di rete da traino (pelagica, a strascico) GT e/o TSL Potenza del motore Dimensione delle maglie Dimensioni della rete (apertura) Velocità	GT	Tempo di pesca	GT * giorni GT * ore KW * giorni
Reti a circuizione	Lunghezza e altezza della rete GT Illuminazione Numero di piccoli pescherecci	GT Lunghezza e altezza della rete	Tempo di ricerca Cala	GT * cale di pesca ¹⁶ Durata della cale * numero di cale
Reti	Tipo di rete (ad es., tramagli, reti da imbrocco, ecc.) Lunghezza delle reti (regolamentare) GT Superficie netta Dimensione delle maglie	Lunghezza e altezza delle reti	Tempo di pesca	Lunghezza della rete * giorni Superficie * giorni

¹⁵ Si riferisce allo sforzo nominale.

¹⁶ Dovrebbe riferirsi a una zona specifica (indicandone la superficie) per stimare l'intensità di pesca (sforzo • km²) e per mettere in relazione lo sforzo alle comunità oggetto di pesca.

¹⁷ Le misure dello sforzo che non corrispondono a un'attività circoscritta nel tempo dovrebbero fare riferimento a una durata (ad esempio, anno).

Palangari	Numero di ami GT Numero di palangari Caratteristiche degli ami Esche	Numero di ami Numero di palangari	Tempo di pesca	Numero di ami * ore Numero di ami * giorni Numero di palangari * giorni/ore
Trappole	GT	Numero di trappole	Tempo di pesca	Numero di trappole * giorni
Pescherecci con reti a circuizione /FAD	Numero di FAD		Numero di uscite in mare	Numero di FAD * Numero di uscite in mare

C) Compito 1 della CGPM – Unità operative



GFCM Task 1:

GSA or other (specify): _____

Fleet Segment		No. of vessels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	20	25	98	99	National	Fishing Gear Classes
			Surrounding Nets	Seine Nets	Trawls	Dredges	Lift Nets	Falling Gear	Gillnets and Entangling Nets	Traps	Hooks and Lines	Grappling and Wounding	Harvesting Machines	Miscellaneous Gear	Recreational Fishing Gear	Other Gear	Gear Not Known or Not Specified	Regional	
A	Polyvalent Small-scale vessels without engine	≤ 12																	
B	Polyvalent small-scale vessels with engine	< 6																	
C	Polyvalent small-scale vessels with engine	6 - 12																	
D	Trawlers	≤ 12																	
E	Trawlers	12 - 24																	
F	Trawlers	> 24																	
G	Purse Seiners	6 - 12																	
H	Purse Seiners	> 12																	
I	Long liners	> 12																	
J	Pelagic Trawlers	> 6																	
K	Tuna Seiners	> 12																	
L	Dredgers	> 6																	
M	Polyvalent vessels	> 12																	

Task 1.1

Fleet and area variables

Vessel number
Capacity

Task 1.3

Economic components variables

Gross Tonnage
Horse Power
Employment
Salary Share %
Landing weight
Landing value
Vessel value of total fleet
Fishing days/year per vessel
Fishing hours/day per vessel
Cost of fishing/day per vessel
Yearly fixed costs per vessel

Task 1.2

Main resource and activity components variables per OU

Operational Unit code
Activity
Fishing gear
Target species
Main associated species
Fishing period
Vessels No.
Areas

Task 1.4

Effort variables

Catch / Landing
Effort measure
CPUE / LPUE
Discard
Bycatch

Task 1.5

Provisional biological parameters

Length range of captured species
Length Average
Sex
Maturity
Biological reference points